

Corte d'Appello di Messina – Sezione Lavoro

Ricorso in appello ex art. 433 c.p.c.

APPELLANTE: CICERO Maria, nata a Patti (ME) il 31.12.1979 ed ivi residente in C.da Acquarancio - Mongiove n° 21, codice fiscale: CCR MRA 79T71 G377P, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - FAX: 090.938.52.32), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it, in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

CONTRO

APPELLATI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, nella persona del Ministro *pro-tempore*, **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Direttore *pro tempore*, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Direttore *pro-tempore*: rappresentati e difesi dal Funzionario Dott.ssa Alessandra Meliadò;

4) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA, in persona del Direttore *pro tempore*, **5) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANZARO**, in persona del Direttore *pro-tempore*; contumaci

OGGETTO: Sentenza n. 1115/2020 datata 21.12.2020, comunicata via PEC in pari data, emessa dal Tribunale di Patti Sezione Lavoro Giudice Dott. Fabio Licata nel procedimento R.G. 2119/2019 (**Doc.1**).

FATTO

La Sig.ra Cicero, dipendente del MIUR, titolare nell'Ambito Territoriale della Provincia di Catanzaro e precisamente presso l'I.C. "Don Milani" Sala Catanzaro (CZAA85600T) – posto comune, aveva chiesto di essere trasferita presso una sede scolastica facente parte del Comune di Patti (residenza del disabile) e precisamente



presso l'I.C." n.2 Patti" e /o presso l'I.C. "n. 3 Patti" ovvero in quella più prossimi, per gli anni scolastici 2020 – 21 e seguenti, anche in sovrannumero, secondo le preferenze indicate in domanda, per poter assistere il proprio convivente di fatto Sig. Gennaro Pentagallo, persona che assiste, al quale è stato riconosciuto lo stato di handicap in situazione di gravità, ai sensi **dell'art. 3, comma 3**, della legge 104/1992, **reversionabile** perché affetto da gravi patologie di cui allegava certificazione medico-legale.

La docente Cicero **presentava ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c.** avanti al Tribunale di Patti Sezione Lavoro (procedimento iscritto al R.G. n. 2119/2020) per ottenere il riconoscimento del suo diritto.

Si costituiva il MIUR, l'USR Sicilia e l'ATP di Messina - sia per il giudizio cautelare che per il giudizio di merito - con comparsa del 21.07.2020, chiedendo il rigetto della domanda.

Con ordinanza datata 29.07.2020 (Doc. 2), il Giudice di prima cure accoglieva il ricorso cautelare e per l'effetto, accertava il diritto della docente a far valere il proprio diritto di precedenza per l'assistenza al convivente di fatto disabile e ordinava al MIUR di riassegnare la stessa nell'ambito territoriale che le spetterebbe secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per gli aa. ss. 2019-2022 nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33 co. 5 l. n. 104/92. Condannava, altresì, l'amministrazione a rifondere le spese di lite, liquidate, ai sensi del DM 55/14, complessivamente in Euro 3.600,00 per onorari, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

All'udienza di merito del 22.12.2020, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) del D.L. 18/20, la causa veniva decisa ed il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti Dott. Licata emanava la **sentenza n. 1115/2020**, con la quale rigettava il ricorso, revocava l'ordinanza cautelare del 29.07.2020 e compensava interamente le spese di lite.



Poiché la ricorrente ritiene ingiusta ed illegittima detta decisione presenta appello per i
seguenti

MOTIVI

I MOTIVO: Si impugna la sentenza nella parte ove afferma che " *non si può che rilevare come il verbale della commissione medica dell'INPS in data 27.1.2020, che ha riconosciuto la condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992, non abbia rilevato la sussistenza di condizioni fisiche invalidanti a carattere permanente ("INFERMITA' NON PIU' REVISIONABILE A NORMA DEL DM 02/08/2007 NO") ed abbia stabilito la revisione del giudizio al mese di giugno 2021. Tenuto conto di ciò vengono meno le ragioni che avevano determinato il riconoscimento del fumus boni iuris in fase cautelare, fondate sulla disparità di trattamento ingiustificata tra la posizione del coniuge e quella del convivente di fatto, a fronte della natura imperativa delle disposizioni di tutela desumibili dall'art. 33 l. 104/1992, riconoscibili a favore dei congiunti referenti per l'assistenza di un soggetto portatore in condizioni di handicap grave"*

La ricorrente, con proprio atto introduttivo, aveva dato atto che la disabilità di cui era affetto il proprio convivente disabile sarebbe stata soggetta a revisione nel mese di giugno 2021, così come risulta dal verbale commissione INPS, in atti allegato.

Del resto, la Legge 104/92 non circoscrive il diritto di precedenza all'ipotesi di non rivedibilità della condizione di handicap grave (nella fattispecie accertata in via amministrativa fino al giugno 2021) e ciò alla luce dei principi espressi dalla **Suprema Corte che, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 25379/2016**, ha riconosciuto la preminenza della tutela della persona disabile su ogni altro interesse, ciò anche in assenza del requisito della gravità ed ha ritenuto applicabile il principio anche in casi analoghi. La pronuncia in esame - richiamata la precedente giurisprudenza in materia (ed, in particolare la **sentenza della Cassazione n. 9201/2012**) – ha, anzitutto, sottolineato la necessità di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 33, comma 5 della legge n.



104 del 1992 che tenga conto del principio solidaristico posto dall'art. 3, comma 2 Cost., così come pure dei principi sanciti dall'art. 26 della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili del 13 dicembre 2006 ratificata dall'Italia con la **Legge n. 18 del 2009**.

Anche le pronunce di merito sono conformi: ad esempio, il Tribunale di Paola, con ordinanza del 16.11.2017, ha sottolineato come la previsione della rivedibilità periodica, ai fini della conferma del requisito della gravità dell'handicap, non incida sul diritto di precedenza, per cui la decisione del Miur di negare alla docente la priorità di scelta della sede scolastica è stata ritenuta illegittima e dello stesso avviso è anche il Tribunale di Lamezia Terme, con la sentenza n. 200/2020 del 14 luglio 2020.

E' di palmare evidenza, quindi, che, l'art. 13 del CCNI sulla mobilità nella parte in cui prevede che *“la particolare condizione fisica che da titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente”* non può essere riferito alla previsione di rivedibilità poiché si porrebbe in aperto contrasto con la normativa già citata ed anche con la recente disciplina dettata **dall'art. 25 comma 6 bis della Legge n. 114/2014, confermata anche dall'art. 4 punto 18 dell'O.M. 182/2020**, secondo cui *“Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'INPS”*.

Pertanto, errata appare la decisione del Tribunale laddove rigetta il ricorso nel merito e, con il presente atto, si chiede che l'Ecc. Corte d'Appello voglia dichiarare il diritto della docente Cicero Maria a far valere, ai fini delle operazioni di mobilità interprovinciali per gli anni 2020-21 e seguenti, anche in sovrannumero, il proprio diritto di precedenza per l'assistenza al convivente di fatto disabile e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni



resistenti di riassegnare la docente nell'ambito territoriale che le spetterebbe secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda di mobilità nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33 comma 5 L. 104/92.

II MOTIVO: Si impugna, altresì, la sentenza nella parte ove afferma che *“nel corso della trattazione del giudizio di merito sono emersi elementi di novità tali da discostarsi dalle valutazioni già effettuate nel provvedimento cautelare reso in data 29-7-2020”* e nella parte in cui afferma: *“D’altro canto, la limitazione contrattuale anzidetta appare del tutto ragionevole in considerazione del fatto che le esigenze contingenti di tutela del soggetto disabile sono comunque garantite attraverso lo strumento dell’assegnazione provvisoria, di cui la ricorrente sta attualmente godendo. Conseguentemente, va revocata l’ordinanza cautelare ed il ricorso deve essere rigettato nel merito”*.

Il Tribunale fa genericamente riferimento allo strumento dell’assegnazione provvisoria tanto da affermare che la docente ne stia attualmente usufruendo.

In realtà, con il **provvedimento prot. n. 0013349 del 27.08.2020 (Doc.3)**, l’Amministrazione scolastica ha disposto quanto segue: *“per quanto in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza sopra citata, l’insegnante di scuola dell’infanzia Cicero Maria, nata il 31/12/1979 (ME), titolare presso CZAA85600T – IC CATANZARO “DON MILANI” SALA, per l’a.s. 2020/21 è assegnata in via provvisoria, nelle more dell’esito del giudizio di merito, presso l’I.C. San Filippo del Mela (ME) posto comune. Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali successivi gravami, con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente all’esito degli stessi”*

Si eccepisce l’errore del Tribunale nella parte in cui scambia il provvedimento di esecuzione dell’Ordinanza cautelare con un provvedimento di Assegnazione provvisoria.



Lo stesso provvedimento afferma che si è trattato di *esecuzione dell'Ordinanza sopra citata*.

Se ce ne fosse bisogno, quanto sopra è dimostrato dalla consultazione del successivo **bollettino delle assegnazioni provvisorie interprovinciali** per l'a.s. 2020-21 (di cui si allega stralcio – **Doc. 4**), **pubblicato sul sito istituzionale** dell'ATP di Messina **il 31.08.2020**, dal quale risulta che alla docente Cicero Maria è stata assegnata la sede scolastica di cui al “*provvedimento*” (cfr. Doc.3), e che nessuna assegnazione provvisoria ella ha ottenuto.

Per completezza, si rileva come l'istituto dell'assegnazione provvisoria per il personale della scuola, docente e non docente, ha già una propria disciplina nel T.U. n.297/1994 e precisamente negli artt. 475 e seguenti. Nello specifico, l'art.476 comma 2, prevede che, con ordinanza del Ministro, sono annualmente stabilite le modalità e i termini per la presentazione delle domande. In specie, i movimenti di assegnazione provvisoria, che sostanzialmente si concretizzano in “trasferimenti annuali in altra sede scolastica” provinciale o interprovinciale, per l'anno scolastico 2020/2021, sono disciplinati dal contratto integrativo dell' 8 luglio 2020 valido per il triennio 2019-2022 che, in particolare, **individua nell'art.8 le varie precedenze** di cui possono beneficiare coloro che hanno diritto a chiedere l'assegnazione provvisoria di durata annuale in altra sede.

Detto istituto può essere definito, quindi, come uno strumento idoneo, in certe ben precise situazioni personali, a risolvere la temporaneità di un evento negativo sopravvenuto che ha portato scompiglio nella vita privata e lavorativa del soggetto richiedente: trattasi di un provvedimento “tampono” che tende a salvaguardare l'unità familiare, l'eccezionalità di un grave motivo di salute, in attesa del trasferimento definitivo, territoriale e/o professionale, che rimetta in ordine gli interessi compromessi.

Nel caso di specie, invece, la docente Cicero non sta usufruendo dell'istituto dell'assegnazione provvisoria di cui al T.U. 297/94.



Da quanto sopra deriva che la sentenza qui appellata avrebbe dovuto confermare e non revocare l'Ordinanza cautelare pronunciata, tenuto conto che la stessa Ordinanza rappresenta la base del provvedimento amministrativo di esecuzione prot. n. 0013349 del 27.08.2020 (cfr.Doc.3).

Pertanto, illegittima appare la decisione di rigetto del ricorso e contestuale revoca dell'Ordinanza cautelare del 29.07.2020, nella parte in cui il Giudice di 1° grado ha affermato che le esigenze di tutela del soggetto disabile sono adesso garantite attraverso lo strumento dell'assegnazione provvisoria, ritenendo che ciò abbia rappresentato un elemento nuovo e sopravvenuto, quando in realtà l'Amministrazione si è limitata a dare attuazione all'urgente provvedimento cautelare del Tribunale.

III MOTIVO - Si impugna, altresì, la sentenza nella parte in cui ha disposto la revoca dell'Ordinanza cautelare del 29.07.2020, con la quale fra l'altro condannava l'amministrazione a rifondere le spese di lite, liquidate, ai sensi del DM 55/14, complessivamente in Euro 3.600,00 per onorari, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore anticipatorio e nella parte in cui ha compensato interamente le spese di lite.

La sentenza illegittimamente ha ignorato le ragioni e la fondatezza della domanda giudiziale alla data di presentazione del ricorso e della emanazione del detto provvedimento cautelare.

Inoltre, in subordine, anche se fosse avvenuto quel che viene affermato nella sentenza e cioè che un atto nuovo e sopravvenuto dell'Amministrazione avesse soddisfatto l'interesse della docente, la fattispecie, in ogni caso, rientrerebbe nella cessazione della materia del contendere per sopravvenuto provvedimento satisfattivo dell'Amministrazione, ove il giudice deve procedere all'accertamento virtuale sulla fondatezza dell'originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite.



Appare evidente che, alla data di presentazione del ricorso ed anche dell'emanazione dell'ordinanza cautelare del 29.07.2020, l'interesse della Cicero era concreto ed attuale e soprattutto fondato. Pertanto, si chiede che la Corte d'Appello voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere e la soccombenza virtuale dell'Amministrazione con sua condanna alle spese giudiziali.

Tutto ciò premesso, l'appellante *ut supra* rappresentato e difeso

CHIEDE

Che l'Ecc. Corte d'Appello di Messina Sezione Lavoro voglia fissare la data dell'udienza di comparizione delle parti, accogliendo l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza di rigetto n. 1115/2020 voglia fissare udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito:

- a) Annullarsi la sentenza n. 1115/2020 del 21.12.2020 del Tribunale di Patti Sezione Lavoro;
- b) Accertato il diritto della ricorrente al trasferimento nel comune in cui lo stesso risiede unitamente al convivente oggi coniuge disabile (Patti), tenendo conto della precedenza di cui all'art. 33 Legge 104/92, ordinare al MIUR, in persona del Ministro *pro tempore* e per esso anche alle sue articolazioni periferiche, disporre il trasferimento della ricorrente, tenendo conto della precedenza di cui all'art. 33 legge 104/92, nel comune in cui la stesso risiede unitamente al disabile (Patti);
- c) Preso atto dell'avvenuta attuazione dell'Ordinanza cautelare del 29.7.2020, dichiarare la cessazione della materia del contendere e la soccombenza virtuale dell'Amministrazione con sua condanna alle spese giudiziali e con la conferma della condanna alle spese giudiziali contenuta nell'ordinanza cautelare del 29.07.2020;



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

d) Condannarsi l'Amministrazione appellata alle spese giudiziali del presente procedimento d'appello da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, che ne fa espressa istanza.

In via istruttoria: si producono i seguenti documenti indicati in premessa dal n. 1 al n. 5 e fascicolo di 1° grado.

Dichiarazione fiscale: Dichiarazione fiscale: Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione (Doc.5).

Pace del Mela - Messina, lì 13 Gennaio 2021

Avv. Maria Chiara Isgrò



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La docente Cicero Maria, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto il diritto della docente Cicero Maria ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione presso l'ambito della provincia di Messina o comunque in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda secondo l'ordine indicato. Che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati che hanno partecipato alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2020/2021 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo della scuola dell'infanzia anno scolastico 2020/2021 e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

RITENUTO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.* per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it, nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

CHIEDE



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

All'Ill.ma Corte d'Appello di Messina Sezione Lavoro, di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Messina - Pace del Mela, lì 13 Gennaio 2021

Avv. Maria Chiara Isgrò

